

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2404

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LETTIERI

Disposizioni in materia di riordino degli usi civici

Presentata il 22 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito della complessa materia relativa agli usi civici la presente proposta di legge intende affrontare un problema specifico che ha prodotto una situazione distorta che sarebbe opportuno sanare.

La legge 16 giugno 1927, n. 1766, di conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, all'articolo 9, disciplina la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle province napoletane e siciliane nel quadro della normativa generale.

Nella realtà concreta si tratta di terreni che gli attuali possessori hanno ritenuto che fossero diventati di loro proprietà e che, inoltre, sono stati oggetto di normali atti di compravendita, fino, in alcuni casi, ad essere stati trasformati in aree fabbricabili.

È una situazione diffusa nel Lazio e in tutto il Mezzogiorno. Ha una particolare

rilevanza nella zona nord della Basilicata, soprattutto nei comuni di Venosa, di Banzi, e poi in quelli limitrofi di Maschito, di Montemilone, di Palazzo San Gervasio, di Lavello, di Pietragalla, eccetera.

In molti casi non è stato richiesto il pagamento del canone dalla fine della seconda guerra mondiale o dalla caduta del fascismo. Ora alcune amministrazioni comunali, hanno richiesto il ripristino del pagamento del canone.

Si tratta di una situazione che crea disagio e incomprensione tra le popolazioni, vista la presunzione di proprietà vissuta da decenni dagli attuali possessori e le norme che, se pur desuete, sono attualmente vigenti.

La presente proposta di legge propone una soluzione per tale problema e consente il superamento di una situazione oggi definibile a dir poco borbonica e sicuramente penalizzante per migliaia di cittadini, soprattutto piccoli coltivatori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è abrogato.

ART. 2.

1. Le antiche quote dei demani comunali delle province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto, sono da ritenere di natura allodiale e sono direttamente affrancabili da parte dei comuni.

ART. 3.

1. Gli introiti derivanti dall'applicazione da parte dei comuni delle disposizioni di cui all'articolo 2 sono utilizzati per migliorare le infrastrutture nel territorio dei comuni medesimi.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

